

**COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE**

ALLEGATO B) alla deliberazione C.C. n.5 del 30.01.2006

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ COMUNALE PER
AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ABITATIVO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 75 DEL 28.10.2004
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DELIBERAZIONE C.C. N.5 DEL 30.01.2006**

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione delle unità abitative di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione comunale per affrontare situazioni di disagio socio abitativo.

Gli alloggi di proprietà o nella disponibilità comunale che non rientrino in quelli la cui assegnazione è regolata da norme di edilizia residenziale pubblica e da quelli di locazione ordinaria sono destinati ad offrire sistemazione alloggiativa di natura temporanea a persone singole o a famiglie in condizioni di comprovata necessità, in stato di disagio o di contingenti difficoltà economiche, in attesa di una diversa collocazione.

ART. 2 DESTINATARI

All'assegnazione potranno concorrere:

- i cittadini residenti da almeno un anno sul territorio comunale, salvo deroghe concesse dalla giunta comunale;
- non essere proprietari di altra abitazione abitabile nel territorio regionale;
- di non essere assegnatario di un alloggio A.T.E.R. o pur essendo assegnatario versa in situazione di emergenza che non gli consente di attendere l'effettiva consegna dell'alloggio;

che si trovino, in ordine di priorità, in una delle seguenti situazioni:

- a) sentenza o provvedimento esecutivo di sfratto;
- b) calamità naturali **o altri eventi straordinari** che abbiano provocato la perdita dell'unica abitazione;
- c) condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza dichiarata ant igienica o inabitabile dai competenti organi o di grave sovraffollamento dei locali;
- d) situazioni che rientrino in un programma di sostegno e di riabilitazione del servizio sociale;
- e) situazioni di estremo disagio familiare;
- f) genitori nubili o celibi in situazioni di comprovato bisogno e con figli a carico conviventi;
- g) particolari necessità derivate da carattere socio-sanitario ed assistenziale, che siano state al riguardo valutate dal servizio sociale.

Per i punti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sarà acquisita una specifica relazione da parte del servizio sociale di base.

ART. 3 FORMAZIONE GRADUATORIA

L'assegnazione degli alloggi, in presenza di richieste superiori alla disponibilità, avverrà in base ad una graduatoria che sarà formata seguendo le priorità indicate al precedente art. 2.

La presentazione di ogni singola istanza costituirà motivo di aggiornamento della graduatoria che sarà approvata con atto dirigenziale.

In caso di parità sarà data precedenza al nucleo anagrafico i cui componenti possiedono un reddito complessivo imponibile inferiore, e, perdurando la parità, al nucleo con figli minori o persone disabili con invalidità superiore ai 2/3 o anziani non autosufficienti.

La situazione reddituale e patrimoniale verrà dichiarata sulla base della situazione ISEE.

Non si calcolano, ai fini dell'assegnazione, i redditi derivanti dagli assegni o contributi assistenziali in base a leggi statali o regionali (indennità di accompagnamento, assegni agli invalidi civili, assegno per la nascita di figli, ecc.).

In caso di calamità naturali o altri eventi eccezionali comunque non prevedibili che abbiano provocato la perdita o la temporanea inabitabilità dell'unica abitazione, l'assegnazione dell'alloggio avverrà a seguito presentazione dell'istanza da parte del richiedente, corredata dalla relazione del servizio sociale, con determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa.

ART. 4 CONDIZIONI PER GLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari devono corrispondere un rimborso mensile il cui ammontare è determinato annualmente dalla giunta comunale in base alle caratteristiche dell'alloggio ed in misura proporzionale al reddito complessivo degli occupanti, determinato come al precedente articolo 3.

Le utenze relative alla luce, acqua, riscaldamento, TARSU sono a carico dell'assegnatario e le spese condominiali ove presenti.

Viene prevista la possibilità di definire, da parte della Giunta, un rimborso minimo per il recupero delle spese vive sostenute dall'Ente.

Negli alloggi sovrastanti gli edifici pubblici con impianti elettrico idrico e riscaldamento non sezionabili le utenze verranno definite in termini forfettari sulla base dei componenti il nucleo familiare.

Le persone accolte presso gli alloggi comunali mantengono diritti e prerogative previste dalle leggi in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e ciò in quanto essendo l'assegnazione conferita dal presente regolamento a titolo provvisorio gli eventuali provvedimenti di rilascio e sfratto non perdono il loro carattere.

ART.5 DURATA

L'accoglimento sarà disposto con provvedimento del responsabile del servizio, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 3, per una durata di anni uno, rinnovabili per uno stesso periodo, a seguito di motivata relazione del Servizio Sociale di base, in presenza di particolari necessità al riguardo valutate.

Nel caso di genitori con minori a carico che non abbiano trovato soluzioni alternative, la proroga potrà essere reiterata sino ad un massimo di anni 3, previo atto d'indirizzo della giunta comunale.

Qualora al termine dei periodi previsti, le condizioni del nucleo familiare dovessero permanere nelle condizioni di disagio di cui all'art. 2 e non essendo pervenute nuove domande di assegnazione effettivamente aventi diritto prioritario all'assegnazione, previo favorevole atto d'indirizzo della giunta, potranno essere concesse ulteriori proroghe annuali straordinarie.

Le ulteriori proroghe annuali straordinarie saranno concesse previa dimostrazione da parte dell'interessato di aver ricercato delle soluzioni abitative alternative.

Non potrà ottenere alcuna proroga il nucleo che abbia rifiutato senza giusto motivo l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

ART. 6 MODALITA' DI ACCESSO

Le domande di ammissione, **tranne la fattispecie di cui all'art.3 comma 6**, vanno presentate all'Amministrazione comunale. La relativa istruttoria, affidata per la parte di competenza ai Servizi Sociale di base ed al Servizio comunale preposto, dovrà essere ultimata non oltre trenta giorni dalla presentazione, salvo minor ragionevole tempo nei casi d'urgenza. L'accoglimento viene deciso dal Titolare della Posizione Organizzativa in base alla graduatoria prevista dal precedente art.3.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare tempestivamente le modifiche delle condizioni che diedero titolo alla concessione.

L'immobile non potrà, per alcun motivo essere sub concesso; non potrà accogliere persone diverse da quelle presenti al momento della concessione, salvo che non siano conseguenti a nascita di figli o per rientro in famiglia di persone per le quali l'assegnatario è civilmente obbligato, ovvero del coniuge in caso di matrimonio, eventi del quale occorre dare comunque comunicazione all'Amministrazione.

All'atto dell'accoglimento dovrà essere sottoscritto specifico atto di assegnazione disciplinante l'impegno all'assoluto rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed in quelle che l'amministrazione comunale dovesse emanare in materia.

ART. 7 DIMISSIONE O RINUNCIA DELL'ASSEGNATARIO

Le dimissioni dell'assegnatario vengono disposte dal responsabile del servizio per:

- a)** Inosservanza della scadenza del periodo di accoglimento;
- b)** Mancata comunicazione prevista dall'art. 6, comma 2 e 3;
- c)** Mancato pagamento del rimborso spese mensili per un periodo superiore a 3 mesi;
- d)** Utilizzo dell'alloggio per finalità diverse da quelle per le quali viene concesso;
- e)** Mutamento delle condizioni esistenti all'atto dell'ammissione;
- f)** Danno all'immobile derivati da inidonea conduzione;
- g)** rifiuto senza giustificato motivo, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Per l'esecuzione delle dimissioni, in caso di rifiuto dell'assegnatario di ottemperare alla decisione, si provvederà a norma di legge.

L'assegnazione decade anche per rinuncia da parte dell'assegnatario.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.76 dello Statuto Comunale, entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare adottata al riguardo.

Le richieste presentate sotto la vigenza del precedente regolamento sono da considerare decadute e come tali vanno ripresentate.

ART. 9
NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

La giunta comunale, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione alloggi, provvederà di anno in anno alla determinazione degli alloggi cui applicare il presente regolamento.